

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2022

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Campana (circondario di Castrovillari) dall'elenco delle sedi mantenute. (22A01986)

(GU n.75 del 30-3-2022)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2014, n. 261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 14 giugno 2021 con cui il presidente del Tribunale di Castrovillari, preso atto dell'imminente collocamento in pensione di un dipendente assegnato all'Ufficio del giudice di pace di Campana con la qualifica equivalente a quella dell'assistente giudiziario, ha invitato l'ente locale ad individuare una nuova unita' di personale da affiancare al dipendente in uscita per l'opportuna formazione;

Vista la delibera della giunta comunale n. 47 del 16 agosto 2021 con la quale il Comune di Campana, in riscontro alla nota innanzi citata, ha rappresentato l'assoluta impossibilita' di procedere alla sostituzione del dipendente e all'assunzione di nuove unita' di personale, rimandando al presidente del Tribunale di Castrovillari le opportune e conseguenziali determinazioni;

Vista la delibera della giunta comunale n. 62 del 15 ottobre 2021 con cui il Comune di Campana, nell'evidenziare ulteriormente l'assoluta impossibilita' di assegnare nuovo personale alla sede giudiziaria e di farsi carico delle spese di funzionamento avendo altresì l'esigenza di disporre di tutto il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace, ha rappresentato la necessita' di procedere all'interruzione dell'erogazione del servizio giustizia presso il rispettivo Ufficio del giudice di pace, rimettendo al presidente del Tribunale di Castrovillari ed al Ministero della giustizia gli opportuni e conseguenziali provvedimenti volti alla chiusura dell'Ufficio del giudice di pace;

Valutato che, con nota del 19 ottobre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari ha evidenziato che sussistono i presupposti per la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Campana, in considerazione dell'assenza delle condizioni minime essenziali per il regolare funzionamento del presidio giudiziario e

dell'esigua consistenza dei carichi di lavoro;

Rilevato che, con nota del 9 novembre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari, in riscontro a specifica richiesta di questa amministrazione dell'8 novembre 2021, ha confermato il parere favorevole all'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Preso atto che l'ente locale ha manifestato la chiara volontà di non potere mantenere il locale Ufficio del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

L'Ufficio del giudice di pace di Campana cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Castrovillari.

Art. 2

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 681